CAMERA DEI DEPUTATI N. 6002

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDÒ, CARDETTI

Presentata il 3 ottobre 1991

Nuove norme per il voto dei cittadini italiani residenti all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge scaturisce dalla consapevolezza che è necessario assicurare entro tempi brevi ai cittadini italiani residenti all'estero la possibilità concreta dell'esercizio del diritto di voto *in loco*. È questa una esigenza che nasce direttamente dalla Costituzione e dal principio, in essa sancito e tutelato, della eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini. Nella condizione attuale, invece, i cittadini italiani residenti all'estero sono posti in una condizione di svantaggio, perché per potere esercitare il loro diritto di voto devono ritornare in Italia e, per di più, nel proprio comune di origine.

È già stato sperimentato senza inconvenienti tecnici il voto all'estero presso le sedi consolari in occasione delle elezioni europee con riguardo ai cittadini italiani residenti nei Paesi comunitari. È opportuno, anche alla luce di questa concreta esperienza, suggerire che le norme per agevolare l'esercizio dell'elettorato attivo degli italiani residenti all'estero si basino sul principio del voto espresso direttamente e *in loco*, secondo modalità analoghe a quelle che valgono per le elezioni politiche in Italia.

È questa peraltro l'unica strada che appare costituzionalmente legittima. Infatti è sicuramente da escludere la legittimità costituzionale del voto per procura, in quanto esso altera i princìpi della personalità e della segretezza del voto. Stesse considerazioni valgono per il voto per corrispondenza. Nessuna garanzia concreta infatti sarebbe possibile avere

perché i princìpi della personalità e della segretezza, nel momento dell'espressione del voto, siano realmente rispettati.

Considerazioni analoghe, sempre con riguardo ai profili di legittimità costituzionale, possono essere avanzate anche per la diversità nelle modalità di voto tra i cittadini residenti nel territorio nazionale e quelli residenti all'estero. Occorre, pertanto, muoversi nell'ambito di soluzioni che appaiono inattaccabili nei profili di compatibilità costituzionale.

Per questi motivi la proposta sceglie la forma dell'esercizio diretto del voto *in loco* ed opera un rinvio alle modalità previste per le elezioni del Parlamento europeo, in quanto già sperimentate, e del Parlamento nazionale, al fine di assicurare la omogeneità normativa.

Un secondo – e non meno importante – ordine di problemi attinenti all'esercizio del voto da parte dei cittadini residenti all'estero nasce dalla esatta identificazione degli aventi diritto al voto.

Occorre evitare soluzioni estreme, quale quella di accordare il diritto di voto a tutti coloro che siano in possesso della cittadinanza italiana, in quanto ciò porterebbe al risultato che persone del tutto disinteressate e disinformate di ciò che accade nella politica italiana avrebbero la possibilità di influire in modo decisivo sulle sorti del nostro paese.

Anche in questo caso vi sarebbero seri motivi di legittimità costituzionale che si opporrebbero all'accoglimento della soluzione: alcuni cittadini infatti – e cioè coloro che sono in possesso di doppia cittadinanza – si troverebbero in una condizione diversa, avendo la possibilità di influire sulle scelte politiche di più di un paese.

Non appare opportuna anche un'altra soluzione estrema: accordare cioè il diritto di voto unicamente a coloro che si trovino solo temporaneamente all'estero, perché essa agevolerebbe l'esercizio dell'elettorato attivo solo per un numero troppo ristretto di cittadini, creando una nuova condizione di sperequazione rispetto al resto degli italiani residenti all'estero.

Anche sulla scorta di legislazioni straniere (si ricorda per tutte quella inglese) la soluzione di gran lunga preferibile è quella di accordare il diritto di voto ai cittadini italiani che si presume abbiano un qualche interesse rispetto alla madrepatria. Si è ritenuto di individuare questo requisito nell'essere in possesso della sola cittadinanza italiana o nel fatto di optare per il diritto di voto per le consultazioni politiche italiane. È questa una soluzione ragionevole, che non crea ingiuste sperequazioni e garantisce che l'elettorato attivo sia riconosciuto a cittadini che si presume abbiano un concreto interesse per le decisioni politiche che riguardano la madrepatria. Si è tenuto fuori dalla proposta di legge qualunque riferimento alle elezioni amministrative perché è intenzione dei proponenti agevolare l'esercizio di tale diritto di voto *in loco*.

A tal fine occorrerà che il Governo italiano ricerchi, attraverso intese bilaterali, la possibilità di assicurare l'esercizio concreto di tale diritto.

Un ultimo – ma non per importanza – ordine di problemi attiene alle modalità di esercizio del diritto di voto e della propaganda elettorale. Esso viene risolto dalla proposta mediante il rinvio alle norme previste per le elezioni della Carnera dei deputati e del Senato della Repubblica. È comunque importante sottolineare che il libero esercizio della propaganda tra i cittadini italiani da parte di tutte le forze politiche che presentino proprie liste, è condizione indispensabile perché i cittadini italiani residenti in quello Stato possano esercitare il loro diritto di voto. Anche a tal fine il Governo nazionale dovrà operare attraverso convenzioni con gli Stati esteri, cosicché sia possibile assicurarne il concreto esercizio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero, che non siano titolari di doppia cittadinanza ed abbiano i requisiti previsti dalla legge, hanno diritto di partecipare alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità indicate nei successivi articoli per il voto all'estero.

2. Il voto all'estero, di cui al comma 1, può essere esercitato dai cittadini residenti all'estero, sempreché in possesso dei requisiti per essere elettori, qualora, pur essendo titolari di doppia cittadinanza, optino per l'esclusivo esercizio del diritto di voto per consultazioni politiche in Italia.

ART. 2.

1. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere espressa per atto pubblico dinanzi all'autorità consolare che la riceve secondo le modalità di legge e che provvede a comunicarla all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e allo Stato della cui cittadinanza è titolare l'optante.

2. L'opzione è efficace ai fini della presente legge solo a condizione che da essa consegua la cancellazione dell'optante dalle liste per le elezioni dell'organo rappresentativo nazionale dello Stato della seconda cittadinanza.

3. L'opzione deve essere esercitata entro un anno dal conseguimento della seconda cittadinanza o entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Gli elettori indicati all'articolo 1 possono votare presso sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi in cui risiedono, negli stessi giorni in cui si svolgono le elezioni nel territorio nazionale.

ART. 4.

1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione gli uffici consolari competenti provvedono a spedire agli elettori con plico raccomandato il certificato elettorale dando loro notizia del giorno e degli orari di votazione, nonché della località in cui si svolgerà la votazione stessa.

2. Gli elettori che entro il quinto giorno precedente quello della votazione non abbiano ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare che, dopo gli occorrenti accertamenti, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto.

ART. 5.

1. All'elettore residente all'estero, abilitato dalla presente legge a votare nel Paese di residenza, devono essere forniti tutti i mezzi di propaganda elettorale nelle stesse forme usufruite dall'elettore che vota in Italia.

ART. 6.

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 e 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 7.

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica.